

CCXCVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 16 MARZO 1956**Presidenza del Presidente CORRIAS****INDICE**

Assenze per più di cinque giorni	Pag. 5613
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	5613
Interrogazione (Svolgimento):	
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	5614
PINNA	5615
BROTZU, Presidente della Giunta	5615
Legge regionale 27 maggio 1955: «Disciplina dello sfruttamento della pianta da sughera», rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione):	
DESSANAY	5615-5618
SERRA	5616
CASU	5617
CAPUT	5617
PRESIDENTE	5618-5621-5624
ZUCCA	5619
DEL RIO, relatore	5620
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	5621
MURETTI	5622
(Votazione segreta)	5624
(Risultato della votazione)	5624
Sul viaggio del Presidente Gronchi negli Stati Uniti d'America:	
CANALIS	5624
ZUCCA	5625
LAY	5625
MELIS	5625
CAPUT	5626
MURETTI	5626
BROTZU, Presidente della Giunta	5626
PRESIDENTE	5626

La seduta è aperta alle ore 11.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato:

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Campus, decima assenza; Frau, ottava assenza; Sotgiu Girolamo, settima assenza.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, numero 7». (134)

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione degli onorevoli Pinna e Caput all'Assessore all'agricoltura e foreste.

Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per conoscere le sue opinioni sull'esito degli esperimenti di lotta antiodacica effettuata a mezzo dell'insetticida «parathion» e se, posto e considerato che tali esperimenti hanno avuto favorevole successo, non ravvisi l'urgente ne-

II LEGISLATURA

CCXCVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

cessità di prendere gli opportuni contatti col l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, che ha condotto gli esperimenti stessi, al fine di incoraggiare e condurre a termine la sperimentazione pratica e scientifica, per poi effettuare, con l'imponenza dei mezzi che il male richiede e che la Regione non mancherà di apprestare e di porre a disposizione degli olivicoltori, una lotta organizzata e decisiva contro il flagello della mosca olearia». (507)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. L'Assessorato dell'agricoltura segue costantemente l'andamento delle colture, ed a favore del settore olivicolo, che particolarmente interessa la economia isolana, sono state disposte da parte dell'Assessorato rilevanti provvidenze e conseguenti finanziamenti. Da tempo, infatti, si provvede alla creazione di maestranze specializzate per la potatura dell'olivo, alla costituzione di aree sperimentali e dimostrative, al ringiovanimento ed alla ricostituzione degli oliveti deperiti, a studi sperimentali sulle cause della diminuita produttività degli olivi in Sardegna.

Contro la mosca olearia si decise di portare una lotta a fondo. Il problema venne esaminato anche in riunioni di agricoltori, tenutesi specialmente a Sassari, zona che ha particolare interesse per il settore olivicolo, e si decise di intraprendere una massiccia sperimentazione tale da poter orientare gli olivicoltori verso una lotta efficace ed economicamente possibile. Precise direttive vennero impartite all'Osservatorio Fitopatologico per la Sardegna per la formulazione di un piano di lotta. Tale piano, accuratamente elaborato, approvato dalla Giunta e finanziato con 11 milioni, prevedeva l'applicazione su vasta scala del «parathion» in diversi ambienti, per un totale di 25.400 piante da trattare integrando l'azione di detto etere fosforico con prodotti di sintesi clorurati (diazinone e dieldrin). Il piano è stato attuato integralmente, con l'impiego dei più moderni apparecchi, quali gli atomizzatori carrellati Kiekens Dekker, che hanno permesso la miglior utilizzazione dei preparati.

L'esperimento, che, come ho detto, ha comportato una spesa di ben 11 milioni, aveva lo scopo di individuare il trattamento più efficace e il periodo migliore, di stabilire i costi minimi possibili dei trattamenti stessi e di acquistare precise nozioni biologiche sul *dacus oleae*, ed è riuscito in pieno. Nella zona trattata — che è stata quella di Alghero — gli unici oliveti che, al dicembre del 1955, conservavano una fruttificazione integra fino al 90 per cento erano quelli trattati dall'Osservatorio mediante il piano finanziato dall'Assessorato.

Siamo ormai certi dell'esistenza di un mezzo per combattere la mosca dell'olivo, capace di distruggere non solo l'insetto perfetto, ma le larve dentro le olive, ed è il «parathion» associato col «diazinone» e col «dielldrin», insetticidi ad altissima efficacia residua che permettono di integrarne l'azione. E' stato inoltre confermato che il trattamento, nelle proporzioni usate, non è tossico per l'organismo umano.

L'Assessorato ritiene di aver fatto quanto in suo potere per risolvere un problema di importanza fondamentale, per stabilire le basi per una lotta razionale ed economica. Non appare fuori luogo accennare che per l'incremento dell'olivicoltura, esclusa la sperimentazione di cui si parla, nel solo anno 1955 l'Assessorato ha speso, ed altrettanto spenderà nel corrente anno, oltre 100 milioni. Gli olivicoltori che hanno seguito da vicino gli esperimenti e si sono resi conto della loro importanza ed utilità possono ora, con piena garanzia di riuscita, unirsi per la lotta contro i parassiti dell'olivo, creando i consorzi di difesa previsti e regolamentati dalla legge del 18 giugno 1931, numero 987, legge che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, dal regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700, che approva il regolamento per l'applicazione della legge succitata, e dal decreto 2 dicembre 1937, numero 2504, che apporta modifiche al regolamento.

L'Assessorato non mancherà di intensificare l'azione intrapresa per l'incremento ed il miglioramento della produzione olivicola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna per dichiarare se è soddisfatto.

PINNA (M.S.I.). La risposta data dall'Assessore all'agricoltura soddisfa quella che è stata la mia richiesta. L'interesse dell'interrogazione non mi pare, però, che sia sminuito dalla risposta, in pieno assicurativa, che mi è stata data dall'Assessore; rimane sempre aperto e da risolvere il problema della tossicità del «parathion». A me consta che l'Ispettorato alla sanità ha abolito il divieto della vendita degli olii ricavati dalle olive trattate con il «parathion», e questo è un passo avanti, giacché si diceva e si pretendeva di sostenere che gli olii ricavati dalle olive trattate con questo insetticida non fossero assolutamente tollerabili dall'organismo umano. E' questo un passo avanti sulla via della lotta e sulla via del successo di questa lotta. Ma è facile capire che un insetticida così potente e così tossico, in certa percentuale, come il «parathion», lasciato in mano ad inesperti, ad empirici, agli olivicoltori, ai contadini, potrebbe diventare pericoloso per l'integrità fisica dei consumatori.

Quindi, il problema dell'organizzazione della lotta sussiste in pieno, insieme a quello della necessità della lotta per salvare il prodotto, per salvare gli olivi della Sardegna che dalla mosca olearia subiscono ingentissimi danni. Io perciò mi permetto di raccomandare all'Assessore di continuare a sperimentare altri tipi di organizzazione della lotta stessa, qualcosa, ad esempio, sul modello della lotta contro le mosche.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Domando di parlare per fare alcune precisazioni sull'argomento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Vorrei dare qualche informazione sul «parathion» perchè mi sono interessato vivamente del problema della tossicità di questo insetticida. Posso dire che, da accurate indagini effettuate in Italia dall'Aiaci Mancini, è risultato largamente superabile il limite massimo di tollerabilità fissato nella percentuale dell'uno per milione dall'Alto Commissariato per la sanità. Io stesso prospettai le importanti possibilità offerte da tali accertamenti direttamente al Pre-

sidente del Consiglio, il quale incaricò subito il Vice Alto Commissario di rivedere la questione. Pare che il limite massimo verrà spostato al 3 per milione. E' facile comprendere quanto ciò faciliterebbe la lotta col «parathion».

L'Amministrazione regionale segue con molta attenzione il problema della lotta antidiacica, la cui soluzione può significare per l'isola un risparmio di circa un miliardo l'anno, e non è improbabile che decida di prendere l'iniziativa di creare direttamente la struttura organizzativa per la lotta contro la mosca olearia.

Discussione e riapprovazione della legge regionale 27 maggio 1955: «Disciplina dello sfruttamento della pianta da sughera», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 27 maggio 1955: «Disciplina dello sfruttamento della pianta da sughera», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la discussione di questa legge non dovrà essere molto lunga.

Sul motivo che il Governo ha ritenuto valido per il rinvio, altra volta il Consiglio regionale si è già espresso; e altra volta si è già espresso il nostro Gruppo. Il Governo ritiene che il Consiglio regionale della Sardegna non possa statuire delle norme penali a salvaguardia dell'osservanza delle sue leggi. Noi abbiamo altre volte detto che questo è assurdo; tutta la legislazione regionale sarebbe priva di efficacia giuridica se le sue leggi potessero impunemente non essere rispettate. Perciò, le Commissioni bene hanno fatto a ribadire la nostra competenza anche in materia penale, naturalmente nei limiti delle materie oggetto della competenza legislativa della Regione.

Ora noi non abbiamo altro che da confermare la nostra opinione che la Regione Sarda abbia tale competenza e che l'articolo 8 di questa legge, che è quello che ha dato motivo al Governo di rinviare la legge, vada conservato nella sua interezza. Noi siamo dunque del parere

che il Consiglio regionale debba riapprovare integralmente la legge. Se il Governo insisterà nella sua tesi, sarà la Corte Costituzionale a decidere, finalmente, su questo importantissimo problema della nostra competenza a legiferare anche in materia penale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che nessun dubbio possa sussistere sulla competenza legislativa della Regione in agricoltura, specie in materia tecnico-giuridica e sull'estensione di tale competenza fino alla emanazione di sanzioni penali. E' opportuno non trascurare di svolgere una adeguata azione politica presso il Governo centrale, ma sono convinto che la Regione possa, se a questo si arriverà, affrontare tranquillamente il giudizio della Corte Costituzionale.

Basterà ricordare che il Governo centrale diede, a suo tempo, il nullaosta — sia pure dopo laboriose trattative — per l'ulteriore corso della legge regionale 20 aprile 1955, numero 6, relativa alla protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali, la quale all'articolo 4 sancisce che: «senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000, che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità». Ricorderanno i colleghi come, nell'altra legislatura ed in questa, questa legge subì un ritardo nell'emanazione e ci fu anche rinviata; e come si pensò, in carenza della Corte Costituzionale, per motivi di praticità, di formulare la disposizione penale in termini che potessero renderla accetta al Governo centrale. Venne proposta una formulazione che si limitasse al riferimento all'articolo 650 del Codice penale. Ma il Consiglio ritenne, e giustamente, che questo fosse un voler sfuggire a quella presa di posizione che era indispensabile assumere, ed approvò l'articolo in quella che è la sua attuale formulazione. Analoga posizione abbiamo assunto, pochi giorni fa, nello stabilire le sanzio-

ni penali contenute nella legge concernente disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.

Tornando alla legge in discussione, la legislazione nazionale cui rinvia l'articolo 8 si riferisce, è vero, non soltanto ai terreni su cui gravano vincoli idrogeologici, ma anche alla materia forestale in genere e ad altre; ma è anche vero che le sanzioni penali sono contenute nel titolo primo, che contiene le norme relative ai vincoli sui terreni, e a tale materia, appunto, si riferiscono.

Piuttosto, è discutibile se i vincoli che noi poniamo sui sughereti possano essere assimilati a quelli aventi scopi idrogeologici. Ma a questo proposito voglio osservare che l'articolo 26 del citato regio decreto legge 30 dicembre 1923 si riferisce non a questa sola categoria di vincoli, ma anche a quelle previste dall'articolo 17 della stessa legge, che al primo comma così stabilisce: «I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta delle valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione della loro utilizzazione». L'elencazione dei motivi di vincolo ivi contenuta ha, a mio parere, valore esemplificativo più che tassativo. Del resto, anche a non voler insistere su tale interpretazione, si potrebbe far rientrare i vincoli sulla sughericoltura sotto la categoria dei vincoli «per motivi igienici», considerando che il sughero fa parte della flora tipicamente locale e concorre come tale, per legge naturale, a mantenere ottimo l'ambiente igienico in cui vegeta.

A tal proposito non bisogna però dimenticare che la creazione di vincoli per motivi che non siano idrogeologici comporta l'impegno da parte del richiedente, che in questo caso sarebbe la Regione, della assunzione dell'onere corrispondente alla diminuzione di valore del fondo conseguente all'imposizione del vincolo.

Ma io sostengo che la Regione ha piena competenza ad emanare norme che creino vincoli sui terreni per la protezione e l'incremento del-

l'economia agricola e dell'ambiente naturale; tanto più quando, come nella legge in esame, si tratti di vincoli che la legislazione dello Stato già conosce. Del resto, di questo non si fa neppure questione nei motivi di rinvio. Mentre si riconosce alla Regione la competenza di emanare determinate norme giuridiche, si contesta la facoltà di garantirle con adeguate sanzioni penali, il che è palesemente assurdo. Sarebbe stato forse opportuno, in altro momento, se la legge fosse andata in discussione prima della costituzione della Corte Costituzionale e in un momento non assillante come questo, perchè ormai ci avviamo verso la nuova campagna sughericola; sarebbe stato, dicevo, forse opportuno migliorare la formula indicando con precisione gli articoli della legge nazionale che si volevano recepire, affinchè il Governo non potesse trovare il pretesto per dire che la Regione vuole innovare anche rispetto ai principii fondamentali delle leggi dello Stato in materia penale; ma allo stato attuale delle cose mi pare che convenga, ad evitare un inutile perditempo, approvare la legge così come è, come ha proposto la prima Commissione. Se poi si arriverà alla Corte Costituzionale, verrà finalmente e definitivamente risolta questa questione della competenza penale della Regione.

E' stata anche presentata alla Camera una proposta di legge dell'onorevole Bardanzellu quasi identica a questa nostra legge, e discussa proprio ieri dalla Commissione agricoltura, con la partecipazione alla seduta del Sottosegretario all'agricoltura onorevole Capua.

Comunque, data l'urgenza del provvedimento e data l'importanza dell'affermazione di principio che abbiamo fatto, è indispensabile giungere alla riapprovazione, e di questo parere credo che siano tutti i colleghi del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che i vincoli idrogeologici non trovano in se stessi la ragione della propria esistenza, ma nei fini di interesse generale che si propongono di raggiungere; e poi-

chè analoghi fini si propongono i vincoli che noi intendiamo istituire con questa legge, mi pare che sotto il profilo, appunto, dell'interesse generale, dell'interesse pubblico, noi potremo motivare l'istituzione dei vincoli sui sughereti. Ritengo però che questo indirizzo ci porterebbe molto lontano nell'approvazione della legge: occorrerebbe prima preparare una legge che richiamasse tutte le disposizioni riguardanti i vincoli idrogeologici, e quindi tutta la disciplina dello sfruttamento dei terreni vincolati.

A noi interessa oggi accelerare al massimo la approvazione di una legge che disciplini lo sfruttamento della pianta del sughero, perchè si profila imminente il pericolo di una crisi sughericola. I mercati esteri non acquistano volentieri il sughero sardo, perchè molte partite mandate all'estero si son rivelate composte di sughero non ancora maturo. Questo appunto perchè, mancando la disciplina legislativa, veniva estratto il sughero prima del tempo. Abbiamo inflazionato il mercato sughericolo, specialmente straniero, proprio perchè abbiamo venduto sughero che non aveva raggiunto le sue migliori condizioni tecniche. Se continuiamo su questa strada, il nostro sughero finirà per non venir comprato in nessun mercato.

Quindi, a me sembra che si debba accelerare al massimo, anche affrontando il pericolo di un altro rinvio: non si può continuare con la paura di non poter dettare le norme penali inerenti alla materia che si vuol disciplinare. Non è pensabile che si possa creare una qualsiasi disciplina legislativa senza il potere di imporne il rispetto con sanzioni penali. Si riapprovi dunque con urgenza ed integralmente la legge così come è stata ripresentata dalle Commissioni al Consiglio, e si svolga successivamente un'azione politica presso il Governo centrale perchè voglia superare qualunque difficoltà; perchè altrimenti la crisi del sughero, che già si profila, certamente si aggraverà, con danno incalcolabile per l'economia della Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Signor Presidente, colleghi

II LEGISLATURA

CCXCVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

del Consiglio, io posso concordare sulle ragioni di opportunità che consiglierebbero l'approvazione di questa legge così come è stata la prima volta approvata e rinviata dal Governo. Non posso concordare però sulla questione di principio.

I sostenitori della tesi della competenza legislativa della Regione in materia penale, in connessione naturalmente con le leggi che si riferiscono alle materie attribuitele dallo Statuto, così argomentano: lo Statuto regionale, all'articolo 3, indica l'agricoltura e le foreste fra le materie in cui la competenza della Regione è esclusiva; inoltre, perchè una norma giuridica sia tale, deve essere coattiva, cioè deve avere in sè gli strumenti che consentano e garantiscano la sua applicazione: in altre parole, la sanzione penale. Ora, questo, per me, nonostante sia un parere confortato da luminari del diritto quali il professor Gasparri, non è assolutamente esatto, perchè le materie sulle quali il Consiglio regionale ha facoltà di legiferare sono specificamente elencate nello Statuto speciale, così come sono specificamente elencate nella Costituzione della Repubblica le materie nelle quali possono legiferare le Regioni a Statuto normale. E tra queste non è, nè si può intendere compresa la materia penale.

E' troppo semplicistico dire che, se noi non potessimo legiferare in materia penale, se noi non potessimo determinare nei nostri provvedimenti legislativi le sanzioni punitive dirette alla coazione delle leggi che creiamo, il nostro sarebbe un potere legislativo privo di efficacia. In materia penale, egregi colleghi, legifera lo Stato, e le norme punitive dello Stato si debbono intendere valide per tutte le materie cui si riferiscono, anche nel caso in cui in esse materie abbiano legittimamente legiferato le Regioni.

D'altra parte, si cade in aperta contraddizione quando, nell'articolo 8 della nostra legge, si recepisce l'articolo 26 del Regio Decreto Legge 7 dicembre 1923, numero 3267, sostenendo che in tal modo non si crea una nuova sanzione penale, ma semplicemente si estendono alla materia cui si riferisce la nostra legge le sanzioni già previste dalla legge dello Stato. Infatti,

egregi colleghi, i casi sono due: o la sanzione punitiva già stabilita dalla legge dello Stato del 7 dicembre 1923 è applicabile al fatto regolato dalla nostra legge in materia di disciplina dell'estrazione del sughero, oppure non lo è. Se è applicabile, è del tutto superfluo richiamarla nella nostra legge; se non lo è, è chiaro che noi creiamo una nuova sanzione penale.

In conclusione, una potestà della Regione di legiferare in materia penale, amici del Consiglio, è incompatibile col principio, da nessuno discusso, che non si possono violare, con le leggi regionali, i principi fondamentali delle leggi dello Stato; e principio fondamentale delle leggi dello Stato è questo: che la materia penale è esclusivamente demandata al Parlamento nazionale...

DESSANAY (P.C.I.). Dove è detto questo?

CAPUT (M.S.I.). Glielo dico subito, egregio collega. Nessuno — affermano i principi fondamentali del diritto penale — può essere punito per un fatto che non costituisca reato secondo le leggi dello Stato. Quando noi diciamo che il fatto dell'estrazione del sughero che non abbia raggiunto quella determinata maturità è punito con una determinata sanzione penale, noi configuriamo quel fatto come reato; e puniamo dunque i cittadini per un fatto che, per le leggi dello Stato, non costituisce reato...

DESSANAY (P.C.I.). Le leggi della Regione sono leggi dello Stato.

CAPUT (M.S.I.). Le leggi della Regione sono leggi della Regione, non sono leggi dello Stato, collega Dessanay. Stiamo proprio discutendo dei limiti della competenza legislativa della Regione, e lei mi viene a dire che la Regione sta creando leggi dello Stato! Ma via! Queste sono soltanto frasi ad effetto... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Silenzio, per favore. Lascino continuare l'onorevole Caput.

CAPUT (M.S.I.). Egregi colleghi, io posso sbagliare, ma questo è il mio parere. E non so-

lo il mio, del resto, ma anche di altri di me ben più autorevoli in materia.

Fatta questa doverosa premessa, dichiaro di essere favorevole alla riapprovazione integrale della legge, perchè ritengo che questo sia il miglior modo di definire una volta per sempre il problema della competenza legislativa della Regione in materia penale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se dovessimo definire la nuova figura di reato che, secondo i rilievi del Governo, questa legge crea, dovremmo chiamarlo reato di... sughericidio (*si ride*), perchè questo è il motivo che adduce il Governo nel rinviarci la legge: noi avremmo configurato un nuovo reato.

Ora, io ho ascoltato con molto interesse il collega Caput, perchè si ascolta sempre con interesse chi non è d'accordo con noi, ma non sono riuscito a capire perchè le leggi della Regione non siano leggi dello Stato. Collega Caput, la Regione fa parte dello Stato e le leggi che la Regione ha facoltà di emanare nelle materie di sua competenza, sono leggi dello Stato, chè non bisogna mai confondere lo Stato col Parlamento. E il codice penale parla di leggi dello Stato, non del Parlamento. Io sostengo che il Consiglio regionale è uno degli organi legislativi dello Stato, con competenza limitata per territorio e per materia. E le leggi della Regione sono dunque leggi dello Stato.

E' chiaro che la Regione non può fare una legge che affermi, ad esempio, che, in Sardegna, l'omicidio non costituisce reato. Esistono, evidentemente, dei limiti alla nostra competenza legislativa in materia penale. Ma sta di fatto che in questa legge noi non abbiamo creato nè pene nè reati, di nessuna specie, perchè la legge dello Stato alla quale noi rinviando, onorevole Caput, nella sua formulazione generica comprende anche i fatti specifici che noi vogliamo disciplinare con la nostra legge. Non vale, onorevole Caput, il rigore logico del suo argomentare, quando sono errate le premesse; le

quali consistono nell'affermazione che noi abbiamo, con questa legge, dettato norme di diritto penale.

Noi abbiamo invece legiferato esclusivamente in materia di agricoltura; soltanto abbiamo rinviato ad una legge dello Stato che prevede determinati reati e commina le relative sanzioni. In definitiva, con questa legge, il problema della competenza legislativa della Regione in materia penale, a mio avviso, non si pone neppure.

Resta, invece, sempre il problema dell'intollerabile atteggiamento del Governo centrale nei confronti delle nostre leggi, che vengono sistematicamente rinviate sotto i pretesti più speciosi. Anche ieri il Presidente ci ha annunciato il rinvio di una legge regionale. La situazione non accenna a migliorare, anzi peggiora. Il Governo si pone, nei rapporti con la Regione, su un piano di supremazia gerarchica, anzichè di collaborazione. E' un problema — ripeto — politico, non giuridico, come giustamente ha osservato anche il collega Caput. Ci si costringe ad approvare due volte una gran parte delle nostre leggi, intralciando così gravemente tutta l'attività non soltanto legislativa, ma anche amministrativa della Regione, con le ripercussioni nell'economia dell'Isola che è facile comprendere. Come nel caso che oggi discutiamo: sta per iniziare la raccolta del sughero, e ancora la legge non è applicabile.

Di tutto questo stato di cose l'organo legislativo, il Consiglio, che non ha rapporti di nessuna sorta col Governo centrale, non porta, come è facile intendere, nessuna responsabilità. I rapporti fra Stato e Regione sono rapporti fra Governo nazionale e Giunta regionale, e dunque questo ultimo è l'organo della Regione che dovrebbe porre tali rapporti sul piano in cui devono essere posti. Ancora una volta noi dobbiamo denunciare questa carenza dell'organo esecutivo della Regione, che non riesce ad imporre il rispetto delle norme statutarie, il rispetto politico, prima che giuridico, delle nostre competenze; non riesce cioè a far modificare il concetto che il Governo nazionale ha della Regione come di un ente subordinato giuridicamente ai suoi voleri dispotici.

Ogni rinvio di legge regionale ci convince sempre di più che i rapporti tra Presidente della Regione e Governo nazionale sono diventati rapporti di subordinazione gerarchica; non sono, come dovrebbero essere, rapporti politici tra due organi che hanno diversa competenza territoriale e di materia, ma che sono ugualmente sovrani nei limiti delle proprie competenze. Ci dirà ancora una volta, il Presidente della Giunta o un Assessore, che questo avviene perchè le nostre leggi sono esaminate dai burocrati anzichè dagli uomini politici, quasi che questa fosse una giustificazione e non fosse invece una condanna del sistema; perchè quando lo Statuto parla del visto del Governo nazionale sulle nostre leggi, non parla della burocrazia nazionale, della burocrazia governativa: parla del Governo, cioè dei suoi Ministri e dei suoi Sottosegretari.

Ecco perchè possiamo ben dire che anche il rinvio delle leggi regionali da parte del Governo è un ago segnaletico della situazione. Il numero dei rinvii sta a indicare che il prestigio, la forza politica che la Giunta regionale attuale, come le precedenti, gode presso il Governo è meno che niente, se è vero, come è vero, che non riusciamo a far passare una legge senza che ci siano i rinvii più assurdi come questo che oggi andiamo esaminando.

Bisogna che la Giunta regionale, e il suo Presidente in modo particolare, si pongano finalmente sulla strada buona, che è quella di porre su nuove basi i rapporti politici tra Regione e Stato, cioè tra Governo e Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per la prima Commissione, onorevole Del Rio.

DEL RIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, sento innanzitutto il dovere di chiedere venia all'onorevole Consiglio se ho presentato, sia pure per ragioni non del tutto dipendenti dalla mia volontà, con notevole ritardo la relazione scritta che accompagna la legge rinviata, mentre il caso avrebbe chiesto una maggiore sollecitudine. Riconosco anche che,

data l'importanza che il caso assume su un piano di principio, un altro relatore, ben più capace e più esperto di me, avrebbe dovuto essere scelto per il compito di far la relazione scritta e orale alla Assemblea. Ma indubbiamente il mio compito è enormemente facilitato dal fatto che tutti i settori dell'Assemblea si sono manifestati, sia per ragioni di principio, sia per ragioni di opportunità, favorevoli alla riapprovazione integrale della legge rinviata.

Il punto in discussione è questo: se la Regione Sarda abbia competenza a legiferare in materia penale. Coloro i quali sostengono che la Regione Sarda non ha tale competenza, evidentemente non credono assolutamente che la Regione Sarda abbia competenza a legiferare in materia neanche competenza concorrente in determinate materie.

Vero è che, anche recentemente, da parte di un altissimo magistrato, è stata posta in dubbio la capacità della Regione Sarda in fatto di competenza esclusiva in determinate materie. E' stato infatti da questo magistrato affermato che soltanto la Regione Siciliana, in forza dell'articolo 14 del suo Statuto, ha tale competenza esclusiva, essendo stato in quell'articolo usato esplicitamente il termine «esclusiva», il che non è stato fatto nell'articolo 3 del nostro Statuto. Ma, se noi leggiamo attentamente sia l'articolo 14 dello Statuto siciliano sia l'articolo 3 dello Statuto sardo, vediamo che nella sostanza le competenze sono identiche. E' vero che all'uno e all'altro sono posti dei limiti, ma questi limiti esistono anche per la legislazione ordinaria dello Stato; anche il Parlamento ha un limite nel suo potere legislativo, che è rappresentato dalle norme della Costituzione: il Parlamento non può modificare la Costituzione se non con una speciale procedura, fissata dalla stessa Carta Costituzionale. Quindi, il fatto che, sia all'articolo 14 dello Statuto siciliano, sia all'articolo 3 dello Statuto sardo, sia detto che l'attività legislativa si svolge e si sviluppa entro determinati limiti, non vuol dire che noi non abbiamo, come la Regione Siciliana, una competenza esclusiva.

Ora, se questo è vero, se cioè la Regione Sarda ha competenza esclusiva in determinate materie, io mi domando dove andrebbero a finire la «esclusività» di tale competenza e addirittura

ra la competenza stessa se alla Regione non fosse lecito garantire l'applicazione delle sue leggi fissando delle norme di carattere penale. E' evidente che questa potestà penale è connaturata con quella stessa che ci viene riconosciuta in materia di agricoltura e in tutte le altre materie indicate non solo nell'articolo 3, ma anche nell'articolo 4 del nostro Statuto speciale.

A sostegno di questa tesi, noi possiamo ancora una volta portare qui in aula il pensiero del professor Gasparri, il quale sostiene che noi abbiamo facoltà in questa materia. Vero è che molti studiosi di diritto costituzionale seguono la scuola tradizionale, e ritengono che dettare norme in materia penale sia facoltà esclusiva del Parlamento, ma è anche vero — ripeto — che vi sono molti studiosi i quali si sono allontanati da questa tesi, e il Gasparri, appunto, nel dedicare un suo capitolo a questo argomento, fa una distinzione esemplificativa che si appoggia proprio al caso in esame. Dice infatti il Gasparri che, per il fatto che sia competente in materia di agricoltura, la Regione non potrebbe dettare certamente norme derogatorie dal Codice penale sul furto di prodotti o di attrezzi agricoli, ma non è escluso che essa possa configurare come reato, ad esempio, il taglio degli alberi prima del tempo stabilito. E col Gasparri, sia pure con qualche riserva, si dichiara d'accordo il Virga, che conclude il capitolo destinato a questo argomento affermando che la Regione non può innovare nel Codice penale, non può introdurre pene da quest'ultimo non previste, ma può garantire l'efficacia delle norme di diritto amministrativo da essa emanate, configurando per le fattispecie criminose i comportamenti contrari alle norme stesse e predisponendo per tali infrazioni sanzioni penali rientranti fra quelle previste dallo stesso Codice penale. E altrimenti, onorevoli colleghi, non potrebbe essere, perchè avremmo un tipo di legislazione che potremmo chiamare mista — estranea alla nostra Costituzione e, per quanto io sappia, anche ad altre Costituzioni di Paesi civili — per cui, ogni qualvolta una legge regionale, perchè possa essere efficace ed operante, debba contenere norme di carattere penale, deve essere per questa parte completata dal Parlamento. E allora che cosa resta della compe-

tenza esclusiva ed anche concorrente che viene riconosciuta dallo Statuto alla Regione?

Per questi motivi, onorevoli colleghi, che io in breve sintesi vi ho esposto, mi rivolgo al Consiglio regionale perchè voglia riapprovare alla unanimità questa legge rinviata, in maniera da rivendicare ancora una volta solennemente il rispetto della pienezza dell'autonomia come è sancita dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Il relatore per la quarta Commissione onorevole Frau non è in aula. Comunque, dalla breve relazione scritta si desume che la quarta Commissione si uniforma al parere della prima.

Ha facoltà di parlare il rappresentante della Giunta, onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta è del parere che la legge debba essere approvata. Infatti, per quanto riguarda la questione generale di principio relativa alla competenza della Regione a sancire pene per rendere efficaci le norme legislative nelle materie di sua competenza, non può non essersi d'accordo con quanto affermato nella relazione dalla Commissione legislativa autonomia, ordinamento regionale ed affari interni. Nel caso particolare della legge in esame non sembra, del resto, sia stata creata alcuna nuova figura di reato, in quanto non si è fatto altro che considerare le stesse pene già in atto per i soprassuoli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 numero 3267. Nè si vede come possa considerarsi preminente l'imposizione della pena nei confronti della conservazione della sughereta agli effetti idrogeologici. Se infatti, si considerasse la difesa del soprassuolo della sughereta soltanto in funzione dell'azione idrogeologica che le piante indubbiamente possono esercitare, si adotterebbero semplicemente dei provvedimenti in armonia a quanto prescritto dall'articolo 1, imposizione del vincolo per ragioni tecniche idrogeologiche; e la possibilità di estendere i vincoli in atto a zone diverse è prevista dall'articolo 14 della stessa legge, che prevede che le zone ed i terre-

II LEGISLATURA

CCXCVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

ni esenti dal vincolo possano, per iniziativa dell'amministrazione forestale o di chiunque vi abbia interesse, esservi sottoposti. Quindi qui si tratta di una estensione di vincolo e, conseguentemente, le pene previste per reati dipendenti dalle infrazioni delle norme emanate sono applicabili. Se, pertanto, la Regione autonoma ha, come previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale, la competenza in materia di agricoltura e foreste, non si vede per quale motivo le venga negata la potestà di applicare, nel modo ritenuto migliore, l'articolo 1 della legge del 1923 per vincoli creati a termini dell'articolo 14 della stessa legge.

Il razionale sfruttamento delle piante di sughero ne aumenta il periodo di vita, ne migliora le condizioni vegetative e quindi rende il soprassuolo più efficiente agli effetti idrogeologici, soprattutto se si considera che i terreni nei quali la sughera prospera più facilmente sono terreni di disfaccimento granitico. Perciò, la legge regionale non fa in sostanza che estendere il vincolo, e le relative sanzioni previste dalla legge del 1923, ad un determinato soprassuolo che altrimenti resterebbe esposto ad un'intenso depauperamento per effetto di sregolate forme di sfruttamento, con pregiudizio per la sua stessa esistenza, e quindi anche per la funzione idrogeologica che esplica. La legge regionale in esame può insomma essere considerata come una particolare applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 14 della legge nazionale del 1923, applicazione che non può certo esser negata alla competenza della Regione; pertanto, le disposizioni penali dell'articolo 24 della legge dello Stato non vengono in effetti imposte dalla legge regionale.

Ma, anche a prescindere da tali questioni di principio, l'imminenza della campagna sughericola rende necessaria ed urgente la riapprovazione della legge. La raccolta del sughero in Sardegna, come è noto, inizia nel mese di maggio, cioè fra 60 giorni circa, e non poca preoccupazione desta il fatto che possa passare anche quest'anno senza una ben definita disciplina, senza una legge regionale che assicuri la tutela e la conservazione del nostro patrimonio sughericolo.

La disciplina dello sfruttamento del patrimo-

nio sughericolo sardo assume particolare importanza in considerazione dell'interesse internazionale che il sughero ha assunto, risultando infatti compreso nell'elenco delle materie prime dichiarate di importanza bellica, e richiesto, oltre che dai Paesi tradizionalmente consumatori, anche dalle nascenti industrie dell'Estremo Oriente e dell'America del Sud. Esso rappresenta uno dei cardini dell'economia forestale della montagna sarda, che non sembra possa disporre di molte altre adeguate risorse.

Devesi auspicare pertanto che, nell'interesse superiore dell'economia dell'Isola, la legge in esame possa ottenere la desiderata approvazione ed entrare in vigore tempestivamente.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Non vi sarebbe neppure bisogno, signor Presidente e onorevoli colleghi, di una dichiarazione di voto da parte del mio Gruppo dopo l'atteggiamento da me chiaramente preso in seno alla prima Commissione e dal collega Frau in seno alla quarta — il collega Frau è assente perchè gravemente ammalato —. Tengo comunque a dichiarare che ad ogni modo il Gruppo cui appartengo concorda con la tesi del Gasparri che il legislatore regionale possa stabilire, per le violazioni degli obblighi che esso è competente ad imporre, delle sanzioni penali. Se non avesse tale potestà, tutta la sua competenza legislativa di carattere pubblicistico sarebbe priva di efficacia.

Non foss'altro per risolvere una buona volta questo conflitto di opinioni, noi siamo per la riapprovazione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Nel territorio della Regione Sarda si applica-

no le norme di cui alla presente legge, relativamente allo sfruttamento delle piante di sughera, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o no sottoposta a vincolo idrogeologico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

L'abbattimento di piante di sughera è sottoposto all'autorizzazione della competente Camera provinciale di commercio, industria e agricoltura, su conforme parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto,

all'altezza di m. 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 50 misurata sopra scorza, e non può superare il doppio della circonferenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza ed a metri 1,30 dal suolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, Segretario:

Art. 6

Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, Segretario:

Art. 7

L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta. L'autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati, è rilasciata dalla competente Camera

II LEGISLATURA

CCXCVIII SEDUTA

16 MARZO 1956

provinciale di commercio, industria e agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, Segretario:

Art. 8

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano la procedura e le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, numero 3267, riguardante i reati commessi a danno dei soprassuoli vegetanti su terreno soggetto a vincolo idrogeologico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, ricordo che per la riapprovazione integrale di una legge rinviata è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 27 maggio 1955: «Disciplina dello sfruttamento della pianta da sughera», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	33

favorevoli	38
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-
li - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brot-
zu - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Ca-
su - Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia -
Cossu - Covacovich - Del Rio - Deriu - Dessa-
nay - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Flo-
ris - Gardu - Lay - Manca - Marras - Masia - Me-
lis - Muretti - Nioi - Pirastu - Pisano - Prevo-
sto - Puligheddu - Sassu - Serra - Spano - Sta-
ra - Torrente - Zucca.*

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Sul viaggio del Presidente Gronchi
negli Stati Uniti d'America.

CANALIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALIS (D.C.). Ieri nel pomeriggio, a Roma, si è concluso felicemente il viaggio che poche settimane fa il Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi, aveva iniziato in risposta all'invito rivoltogli dalle grandi Nazioni Democratiche del Nord America: Canada e Stati Uniti. Non è retorica affermare che quel viaggio, la cui eco, la cui risonanza ha avuto in tutto il mondo una tale importanza da far assurgere quella visita a fatto di portata internazionale di primo piano, è stata una vera apoteosi. Tutto il popolo italiano ne ha seguito giorno per giorno le fasi, plaudendo per l'azione che il suo primo Magistrato andava svolgendo e per i risultati politici e diplomatici che sin dal primo momento si imponevano all'attenzione del mondo intero.

Oggi, a viaggio concluso, ognuno di noi credo si senta orgoglioso per il felice esito di quella missione compiuta nel nome della civiltà italiana e cristiana; orgoglio che nasce non già dall'esaltazione o dalla supervalutazione dei fatti, ma dalla giusta estimazione del contributo dato dall'Italia per una più concreta giustizia

sociale, per una più illuminata libertà e per una duratura pace nel mondo.

Per questo io, signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo che da questa Assemblea, a nome di tutte le genti della Sardegna, i cui problemi sono stati posti anche in questa occasione dall'onorevole Gronchi all'attenzione delle grandi Nazioni americane, si elevi solenne un tributo di riconoscenza e di devozione all'indirizzo del Presidente Gronchi, per la sua alta missione compiutasi così felicemente nel nome di tutto il popolo italiano, per i comuni ideali di giustizia sociale e di pace nel mondo. (*Appausi*).

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista si associa ben volentieri alla proposta del collega Canalis. Possiamo dire che per la prima volta nella storia del nostro Paese dopo la liberazione, la massima Autorità dello Stato abbia saputo rappresentare con grande dignità e autorevolezza gli interessi dell'intero popolo italiano; per la prima volta, possiamo dire, tutto il popolo italiano senza distinzione di parte ha visto, attraverso la parola del primo cittadino della Repubblica, interpretate le sue aspirazioni alla pace, alla concordia tra i popoli, ad un maggiore progresso del nostro popolo.

Ecco perchè ben volentieri il Gruppo socialista del Consiglio regionale si associa alla proposta del collega Canalis. Esso non fa che ripetere in sede regionale ciò che il Capo del partito, a nome dei Gruppi parlamentari ha fatto ieri andando a rendere omaggio al Presidente della Repubblica che tornava dopo questo suo lungo, felice, anche se faticoso viaggio.

LAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAY (P.C.I.). A nome del Gruppo comunista mi associo alle parole che sono state pronunciate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Aggiungerò che noi Sardi troviamo particolari motivi di compiacimento per le posizioni assunte dal Capo dello Stato nel suo viaggio in America. «Il riarmo è un lusso che il popolo italiano non può permettersi» ha avuto occasione di dire il Presidente Gronchi. Chi meglio di noi Sardi, specialmente in questo momento in cui le nostre tristi condizioni di miseria sono state ancora una volta drammaticamente rivelate in tutta la loro gravità dalle recenti calamità atmosferiche, chi, dicevo, meglio di noi può testimoniare della verità e della giustezza di tale affermazione? Delle molte centinaia di miliardi di spese militari che una sincera politica di pace potrebbe fare risparmiare al bilancio dello Stato italiano, molto potrebbe e dovrebbe essere destinato all'opera di redenzione della nostra Isola.

Questo aspetto ci piace particolarmente sottolineare, come Sardi e come Italiani, del messaggio che il Presidente Gronchi ha recato ai Paesi americani.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come militanti della battaglia per la democrazia, come credenti negli ideali che sono comuni ai popoli liberi, noi non possiamo non associarci fervidamente al saluto e al ringraziamento che in nome del popolo sardo il Consiglio regionale si appresta a rivolgere al Presidente della Repubblica italiana. Il viaggio dell'onorevole Gronchi ha dimostrato, per il fervore dei consensi con cui è stato accolto, per l'importanza dei risultati che è lecito attendersene, ha dimostrato che, non attraverso una politica folle di imperialismi, di violenza e di sopraffazione, ma nel rispetto della sovranità dei popoli, della libertà dei popoli, nell'armonia tra i popoli, si realizza il progresso civile dell'umanità.

Come Sardi dobbiamo considerare con particolare simpatia l'azione che il Presidente Gronchi ha svolto oltre Oceano, richiamando la solidarietà di quei popoli liberi e generosi ver-

so l'Italia e in particolare verso le regioni più depresse d'Italia, poichè va ascrivito a titolo d'altissimo onore per noi tutti Sardi il fatto che l'onorevole Gronchi abbia particolarmente sottolineato le esigenze di progresso, di redenzione umana e civile delle regioni più povere d'Italia: la Sardegna e la Sicilia.

Resta solo da augurarsi che l'ispirazione cui ha obbedito nella sua alta coscienza il Presidente della Repubblica rivolgendosi da quelle lontane contrade il suo pensiero a questa parte dolente d'Italia, quella ispirazione non venga abbandonata o depotenziata dal malvolere degli uomini, dalla incomprendenza dei nostri governanti. E' in questo auspicio, vorrei dire in questa certezza, che noi rinnoviamo la nostra gratitudine, il nostro saluto al Presidente Gronchi.

CAPUT (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Signor Presidente, egregi colleghi, anche il mio Gruppo si associa e di tutto cuore al voto espresso dal collega Canalis; perchè il Presidente Gronchi ha finalmente parlato agli Alleati ed al mondo un linguaggio di altissima dignità nazionale; ha finalmente detto agli Alleati che l'Italia non ha più bisogno di carità, che l'Italia ha bisogno soltanto di collaborare con tutte le altre Nazioni del mondo alla riorganizzazione economica e sociale; perchè il Presidente Gronchi ha finalmente detto, nei termini più ampi e più decisivi, che la civiltà occidentale e cristiana non è nè storicamente nè politicamente nè socialmente compatibile con civiltà di marca orientale.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è semplicemente per un dovere di cortesia o di cavalleria che io, a nome del Gruppo monarchico, mi associo al saluto del Consiglio regionale sardo al più alto Magistrato della Nazione. Qualunque Italiano che nell'adempimento dei suoi doveri sappia tenere alto nel mondo il nome d'Italia è un bene-

merito della Patria. Il più alto Magistrato della Nazione italiana in questo momento ha saputo tenere alto il nome d'Italia, e a lui va il nostro riconoscimento, non soltanto, ma il nostro più cavalleresco saluto.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si associa ben volentieri alle parole pronunciate da tutti gli oratori dei vari Gruppi politici qui presenti.

Il viaggio del Presidente Gronchi è stato, non una comune ambasceria di popoli, ma un incontro di due grandi popoli: di un popolo, come il nostro, di altissima e antichissima civiltà, con un popolo nuovo, ma che della civiltà umana ha toccato i più alti segni. Il Capo dello Stato si è incontrato, in Canada e negli Stati Uniti, in un clima di libertà e di democrazia, con i rappresentanti di quelle Nazioni, e in questi incontri egli ha illustrato la situazione dell'Italia e in modo particolare ha toccato i punti che a noi Sardi interessano di più.

Noi Sardi abbiamo motivo particolare per ben sperare dei risultati di questo incontro, come alla sicura promessa di un migliore avvenire.

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, prendo atto col più vivo compiacimento della unanimità dei consensi manifestati da tutti i settori del Consiglio in merito al voto proposto dall'onorevole Canalis, e dichiaro che sarò lieto, anzi, permettetemi la parola, veramente orgoglioso, di poter essere fedele interprete dei vostri sentimenti nell'inviare al Presidente della Repubblica un messaggio in cui sia espresso l'augurio che i risultati di un viaggio iniziato e compiutosi in un clima così affettuoso ed entusiasta possano al più presto essere veramente i più ampi e i più positivi nell'interesse di tutto il popolo d'Italia. (*Applausi*).

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13.